



# COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

## Provincia di Verona

COPIA

Ufficio: **SETTORE POLIZIA LOCALE**  
N. Interno: **5** del **06-07-2018**

**DETERMINAZIONE N. 541 R.G. DEL 06-07-2018**  
**SETTORE POLIZIA LOCALE**

**Oggetto: DETERMINAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ACCESSO ALL'ARCHIVIO CENTRALE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) GESTITO DAL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELL'AUTOMOBILE CLUB DITALIA (A.C.I.) - ANNO 2018**

Il sottoscritto BENDAZZOLI Francesco, Responsabile del Comando Polizia Locale del Comune di San Pietro in Cariano, incaricato dal Sindaco pro-tempore con provvedimento Protocollo n. 32546 del 30.12.2017, espone:

PREMESSO che si rende necessario provvedere alla fornitura del servizio di consultazione della banca dati ACI-PRA fino al 31.12.2018, al fine di consentire alla Polizia Locale del Comune di San Pietro in Cariano di attingere i dati degli intestatari dei veicoli al fine di poter svolgere i propri compiti istituzionali, prevedendo di dover eseguire non meno di 3330 consultazioni;

CONSIDERATO che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento del servizio;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'art. 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli artt. 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;



VISTO l'art. 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.Lgs. 50/2016 e, in particolare:

- l'art. 30, sui principi per l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni;
- l'art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'art. 36 sui contratti sotto soglia;
- l'art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'art. 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'art. 80 sui motivi di esclusione;
- l'art. 29 sui principi in materia di trasparenza;

DATO ATTO che sono stati aboliti gli artt. dal 271 al 338 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardavano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'art. 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che in conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 3-bis del d.lgs. 81/2008, per le modalità di svolgimento dell'appalto, non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di mera fornitura di dati tramite procedura informatica e pertanto non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000,00 euro, trova applicazione quanto prevede l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza"*;

RILEVATO, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'art. 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016;



VISTO l'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone: *“Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. ”*;

RILEVATO pertanto, in termini generali, che i Comuni e gli altri enti locali hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

RILEVATO che anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

- in applicazione dell'art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
- in applicazione dell'attuale art. 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei “beni e servizi disponibili”;
- in applicazione dell'art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;

DATO ATTO che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui al precedente paragrafo;

RILEVATO che per tutti gli enti locali, compresi i Comuni di piccole dimensioni, l'art. 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'art. 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000,00 euro, in quanto il testo della norma prevede: *“Fermi restando l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i Comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro ”*;

VISTO l'art. 1, comma 450, della legge 296/2006, il quale dispone che: *“le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di*



## COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

*previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]”;*

DATO ATTO che i riferimenti alle norme del D.P.R. 207/2010 sono da considerare attualmente non applicabili, a causa della loro abolizione; in ogni caso appare permanere l'obbligo di avvalersi del MePa come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePA;

ATTESO che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire e alle quali poter eventualmente aderire;

RILEVATO altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risulta presente nel catalogo un servizio come quello che si intende acquisire per il tramite del presente provvedimento;

STABILITO di procedere mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016 è possibile avvalersi, poiché l'operatore economico cui si intende affidare il servizio è l'unico a detenere e gestire la banca dati del Pubblico Registro Automobilistico da cui attingere i dati delle intestazioni dei veicoli di cui si è detto sopra;

IN PARTICOLARE, si rispettano i principi posti dall'articolo 30 del D.Lgs 50/2016 anche nel caso di specie, nonostante si negozi direttamente con un solo operatore economico, perché ricorrono i presupposti per la procedura negoziata, in analogia a quanto prevede l'articolo 63 del D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, quanto indicato dal comma 2 lett. b), numero 3;

VISTO l'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 78/2009, convertito nella legge 102/2009;

VISTI altresì:

- lo statuto del Comune, e in particolare gli articoli sulle funzioni dei responsabili del servizio;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli articoli sulle funzioni e sugli atti di competenza dei responsabili di servizio;
- il regolamento comunale di contabilità e, in particolare, gli articoli sulle procedure di impegno di spesa;



## **COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO**

VISTA la deliberazione consiliare n. 50 del 27/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2019-2020 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (documento unico di programmazione) 2018/2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 31/01/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e disposta l'assegnazione delle risorse ai Dirigenti / ai Responsabili dei Servizi;

APPURATO che, ai sensi della Legge n. 190/2012 "Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", non sussiste l'obbligo di astensione per conflitto di interesse;

PRESO ATTO della comunicazione pervenuta da Ancitel S.p.a. in data 23 ottobre 2017 – prot. 26342 – a termine della quale viene rappresentato che la tariffa stabilita da ACI per l'anno 2018, per la consultazione tramite Ancitel della banca dati del PRA - per i Comuni aventi un numero di abitanti fra le 10.001 e le 20.000 unità è pari a euro 1.160,13, oltre Iva 22% pari ad euro 255,23, per un totale di euro 1.415,36, iva inclusa (per n. 2400 consultazioni prepagate), cui aggiungere l'importo di Euro 0,365, oltre ad Iva 22% pari ad Euro 0,08, per un totale di Euro 0,45, per il costo unitario di ogni consultazione extra;

EVIDENZIATO che si esclude di effettuare la verifica di conformità come regolata dall'abolito art. 312 del D.P.R. 207/2010, essendo l'importo contrattuale inferiore alla soglia comunitaria;

SI PREVEDE:

- di porre in essere per la prestazione svolta il solo accertamento della prestazione effettuata, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell'art. 307 del D.P.R. 207/2010;
- di considerare assorbito l'avvio dell'esecuzione del contratto dalla lettera d'ordine, analogamente a quanto previsto dalle sia pur abolite previsioni degli artt. 303 e 304 del D.P.R. 207/2010;

RILEVATO che:

- in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del D.Lgs. 50/2016 il settore/servizio competente deve richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), Il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi è l'esenzione dal pagamento del contributo a favore della stessa Autorità;

DATO ATTO che, in data 04.07.2018 è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è Z06243ED41;

VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) del soggetto cui si intende affidare il servizio, acquisito tramite la procedura "DURC ON LINE" presso il sito internet dell'INPS in data 04.07.2018 e constatata la regolarità,

Tutto ciò premesso



D E T E R M I N A

- per i motivi narrati in premessa, di affidare direttamente all'Automobile Club d'Italia (A.C.I.), avente sede in Roma, via Marsala n. 8, Partita IVA n. 00907501001, fino al 31.12.2018, la fornitura del servizio di consultazione dell'Archivio Centrale del Pubblico Registro Automobilistico gestito dal proprio "Centro Elaborazione Dati", per una spesa di euro 1.499,82, oltre Iva di euro 329,96, per un totale di euro 1.829,78, iva inclusa, secondo la tariffa comunicata da Ancitel S.p.a. in data 23 ottobre 2017 – con nota recante il prot. n. 26342;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
  - il fine che il contratto intende perseguire è quello di attingere i dati degli intestatari dei veicoli al fine di poter svolgere i compiti istituzionali della Polizia Locale del Comune di San Pietro in Cariano (si prevede un fabbisogno non inferiore a 3330 consultazioni);
  - l'oggetto del contratto è la fornitura del servizio di consultazione della banca dati del Pubblico Registro Automobilistico gestito dal "Centro Elaborazione Dati dell'Automobile Club d'Italia" fino al 31.12.2018;
  - il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
  - le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
  - il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
- di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, le somme di seguito indicate:

Capitolo	10676	Descrizione	Spese per la gestione delle contravvenzioni		
SIOPE	1319	CIG	Z06243ED41	CUP	//////////
Creditore	Automobile Club d'Italia (A.C.I.), avente sede in Roma, via Marsala n. 8				
Causale	Consultazioni dell'Archivio Centrale del Pubblico Registro Automobilistico				
Modalità finanz	Finanziamento con risorse del bilancio comunale				
Impegno pren.		Importo	euro 1.829,78	Scadenza	31/12/2018

- di imputare la spesa di euro 1.499,82, oltre ad IVA 22%, pari ad euro 329,96, per un importo complessivo di euro 1.829,78, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	Capitolo	Importo
2018	10676	euro 1.829,78

- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito nella Legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione	Scadenza pagamento	Importo
Fattura/e	30 gg	euro 1.829,78

- di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a);
- di ottemperare agli obblighi pubblicazione previsti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;



**COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO**

8. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio, ed inoltre, di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 1 c. 32 della legge 190/2012.
9. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;
10. di dare atto che ai fini del rispetto delle disposizioni di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché' delega al Governo in materia di normativa antimafia", il codice C.I.G. (Codice Identificativo Gara) attribuito alla presente procedura di affidamento è il seguente: Z06243ED41, da indicare in tutti gli atti concernenti i pagamenti dei servizi ad essa afferenti;
11. di inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per l'espletamento di quanto di competenza;

Composizione del documento:

- ✓ Atto dispositivo principale
- ✓ Visto di copertura finanziaria
- ✓ Eventuali allegati indicati nel testo



**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE POLIZIA LOCALE  
F.to Bendazzoli Francesco**